

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha come intento quello di analizzare l'evoluzione storica della tutela dei diritti del detenuto, ponendo inizialmente, l'attenzione sui principi fondanti del nostro Ordinamento.

Da un'analisi storica si può notare che prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la pena era considerata come una punizione esemplare da infliggere al condannato che aveva violato le regole della società civile e, per questo, aveva meritato l'esclusione, con la conseguente emarginazione, dalla società stessa. Il detenuto, in queste condizioni, aveva ben poche possibilità di far valere i propri diritti all'interno dell'istituto carcerario e, quindi, di tutelarsi contro eventuali violazioni dell'autorità penitenziaria.

Solo con l'entrata in vigore della Carta costituzionale, la situazione è radicalmente cambiata.

In primis, la pena non è più vista come una punizione, ma, anzi, è volta alla rieducazione del condannato, favorendo il suo ritorno nella società civile. Seguendo questa “nuova” impostazione, la giurisprudenza ha affermato (e più volte ribadito) che il detenuto è, innanzitutto, un cittadino e, in quanto tale, devono essere assicurati e tutelati i suoi diritti, ovviamente tenendo conto che la condizione di “ristretto”, di per sé, ne limita l'ordinaria estensione.

Nonostante il dettato costituzionale, l'originario assetto legislativo prevedeva ben pochi strumenti per la tutela dei diritti del detenuto. Infatti, oltre alla possibilità di proporre reclami specifici per specifiche

situazioni, l'unica forma di tutela generica, prevista dalla legge di ordinamento penitenziario, era quella del reclamo *ex art. 35*.

Tale reclamo, inoltre, non si presentava (e non si presenta) come un rimedio giurisdizionale, in quanto si conclude con una mera segnalazione fatta all'amministrazione penitenziaria, non vincolante e con natura prettamente amministrativa.

Nonostante ciò, inizialmente la mancata previsione di un rimedio giurisdizionale non destava numerose preoccupazioni.

La realtà carceraria ha assistito, dalla metà del secolo scorso, ad un aumento vertiginoso del numero dei detenuti, che negli ultimi decenni è divenuto, addirittura, di gran lunga maggiore rispetto al numero dei posti disponibili negli istituti. Così, i detenuti si trovavano a scontare la pena negli istituti in condizioni inumane e definite dalla Corte di Strasburgo contrarie all'art. 3 CEDU.

Questa situazione di emergenza ha reso necessario l'intervento del legislatore, che solo dopo varie ammonizioni da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha introdotto, con i cd. “decreti svuota-carceri”, rimedi giurisdizionali (sia preventivi che compensativi) volti alla salvaguardia dei diritti del detenuto contro le violazioni dell'amministrazione penitenziaria.

Capitolo Primo

I DIRITTI DEI DETENUTI

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Trattamento penitenziario e rieducativo. – 3. I diritti dei detenuti ed internati. – 4. Strutturazione dell'ambiente carcerario. – 5. Diritti relativi all'integrità fisica e psichica. – 6. Colloqui, corrispondenza e informazione. – 7. Il diritto all'istruzione. – 8. Il diritto al lavoro. – 9. Diritti relativi all'integrità morale.

1. Premessa

Non sembra esagerato affermare che le condizioni generali del sistema penitenziario di un Paese sono una testimonianza del suo grado di civiltà.

Tuttavia, nella società moderna, sebbene assicurati la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, insieme alla garanzia dello Stato sociale, continua ad essere abituale considerare le persone incarcerate come dei prigionieri e la privazione della libertà come un castigo, che è preludio di tutta una serie di altre sofferenze per il condannato.

Viceversa, riconoscere che le persone imprigionate continuano a far parte della società, che conservano la maggior parte dei loro diritti civili e acquistano per di più diritti specifici dovuti alla loro condizione di

prigionieri, è un principio essenziale di umanitarismo e solidarietà sociale.

2. Trattamento penitenziario e rieducativo

Il concetto di “trattamento penitenziario” comprende l’insieme delle procedure, regole e attività che concorrono a costituire l’esecuzione in ambiente ristretto (carcere) di una condanna a pena detentiva.

In questa prospettiva «il legislatore ha costruito la complessa disciplina del trattamento in istituto, facendola gravitare sulla figura del detenuto»¹. È, infatti, il detenuto, di cui viene sottolineata la dignità della persona, il protagonista attivo.

Pertanto, sin dal primo articolo, la legge di ordinamento penitenziario si pone come obiettivo quello di fissare una serie di punti fermi per quanto riguarda la sua posizione nello stabilimento di pena o di custodia. Anche se all'interno del complesso normativo non è molto frequente l'esplicito conferimento al detenuto di diritti e facoltà, è comunque netta la sensazione di un ribaltamento dei tradizionali rapporti fra il detenuto e l'amministrazione.

L'assetto legislativo precedente alla Costituzione, infatti, individuava nella pena inflitta al condannato una funzione sanzionatoria, considerata

¹ V. GREVI, *Le scelte di fondo della legge penitenziaria.*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Padova, 2011, p. 5.

come una punizione esemplare per la pluralità dei consociati. L'influenza sul reo «si ottiene o mediante la concreta intimidazione individuale che scaturisce dall'inflizione di un male o, nel caso di mancato effetto intimidativo della stessa, con il porre il soggetto nella fisica impossibilità di attuare la minaccia»², ed era proprio in questa “inflizione di un male” che si identificava il carattere punitivo della pena. In conformità con quella che era la funzione della pena, le autorità politiche aspiravano ad ottenere un processo di emarginazione dei detenuti dalla comunità sociale, isolando, in strutture quali gli istituti penitenziari, tutti quei soggetti che si sono posti in contrasto con il consesso civile.

Lo scenario cambia radicalmente con l'introduzione della Carta costituzionale. Infatti, l'art. 27, comma 3, della Costituzione, delinea una situazione completamente diversa e, attraverso un duplice livello di previsione, in negativo («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità») ed in positivo («devono tendere alla rieducazione del condannato»), definisce l'area di incidenza del vincolo costituzionale sulle scelte della legislazione penale e penitenziaria. Quindi, ora, la finalità ultima della pena consiste nel rendere più efficace il recupero del condannato, con il suo conseguente reinserimento nella società civile dalla quale si è discostato, cercando di evitare il processo inverso (che, purtroppo, molto spesso si realizza) volto alla desocializzazione.

Elemento centrale viene ad essere la figura del condannato rispetto a

2 S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore: funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, p. 54.

quella del soggetto imputato, soggetto alla misura della custodia cautelare. Analizzando il combinato disposto degli artt. 1 ord. penit. e 1 reg. esec. ord. penit. ci si può rendere conto di come il trattamento in questione sia nettamente differenziato a seconda che il destinatario sia un imputato invece di un condannato. Nel primo caso vige, infatti, il principio di non colpevolezza, sancito dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale ovviamente non può essere irrilevante per la finalità correlata al trattamento. Se la persona non è stata ancora sottoposta a giudizio, infatti, il suo “disvalore rispetto alle regole della società civile” non può dirsi ancora valutato e di conseguenza non sarà la rieducazione il fine del trattamento a lei offerto.

Quindi, mentre la formula “trattamento rieducativo” viene impiegata con esclusivo riguardo ai detenuti “condannati”, in quanto destinatari di interventi diretti alla loro rieducazione, al contrario, la più ampia formula “trattamento penitenziario” risulta riferita a qualunque tipo di detenuti, indipendentemente dal loro *status*, facendo anche riferimento agli imputati in custodia.

Si può, quindi, osservare che tra i due concetti esiste un rapporto di *genus e species*.

Per ciò che attiene ai caratteri del processo rieducativo, di fondamentale importanza risultano i principi costituzionalmente garantiti, sulla quale il trattamento si poggia. Tra quelli più rilevanti troviamo i criteri di imparzialità e di non discriminazione (art. 3 Costituzione e art. 1, comma 2, ord. penit.), nonché il principio della individualizzazione delle modalità di attuazione del trattamento, delineate sulle caratteristiche del singolo soggetto (art. 13 ord. penit.).

Per quanto attiene al carattere vincolante del trattamento, mentre per l'amministrazione penitenziaria rappresenta giuridicamente un obbligo di fare, (infatti, è chiamata ad attivarsi attraverso gli operatori penitenziari con la predisposizione di una articolata serie di offerte trattamentali, secondo i canoni dell'assoluta imparzialità e senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose), per il detenuto, invece, il trattamento penitenziario si connota come un'offerta di interventi. Esso risulta caratterizzato dall'assenza di qualunque carattere impositivo, presupponendo al contrario un'adesione volontaria da parte dei soggetti cui la relativa offerta è destinata.

In altri termini, la rieducazione è un diritto – e non già un obbligo – del detenuto e in quanto tale liberamente rinunciabile e non sanzionabile con interventi di rieducazione coatta o metodi che incidano con violenza sulla struttura psichica del detenuto, la cui integrità va tutelata.

L'art. 15 ord. penit. individua gli elementi del trattamento rieducativo nell'istruzione, nel lavoro, nella religione, nei rapporti con la famiglia e nei contatti con il mondo esterno, nelle attività culturali.

Ancora, sono previste per la rieducazione del detenuto attività sia sportive (durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive e, se possibile, ad esercizi fisici, ai sensi dell'art. 10 ord. penit.) che ricreative, prevedendo per la loro partecipazione una semplice richiesta scritta da parte del detenuto; l'indicazione delle attività non è tassativa e può essere opportunamente completata, a giudizio della direzione dei differenti istituti, a seconda delle esigenze. Infine, per quanto riguarda il carattere strutturale bisogna

evidenziare che l'organizzazione di tali attività è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti.

3. I diritti dei detenuti ed internati

Per quanto riguarda il sistema di norme che disciplina i diritti dei detenuti dobbiamo sin da subito notare come questo abbia natura complessa. Si ritrovano, infatti, al suo interno tanto le previsioni derivanti dalla Carta costituzionale, quanto quelle derivanti da fonti internazionali e dall'ordinamento penitenziario.

Nell'iniziare l'analisi dei singoli diritti delle persone detenute, sembra opportuno cominciare dalle disposizioni della Carta costituzionale. Consideriamo due importanti previsioni che accomunano e fondano gran parte delle teorie dottrinali in materia: l'art. 2 e l'art. 13. L'art. 2 conferisce ai soggetti detenuti la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. I valori ai quali questo articolo risulta essere connesso sono uniformati ad istanze di necessità di difesa della persona umana di carattere sovranazionale³, riprese anche dall'art. 1 ord. penit. nella sua previsione di conformità del trattamento alla dignità e all'umanità della persona. Vengono considerati inviolabili, quindi, tutti quei diritti che spettano

3 Art. 5 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali del 1950, art. 10 e art. 1 delle Regole penitenziarie europee .

universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persone, o di cittadini o di soggetti capaci di agire⁴. I diritti riconosciuti dall'art. 2 fanno parte quindi di quel patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all'uomo inteso come essere libero. Nell'esperienza storica del costituzionalismo, tali interessi coincidono con le libertà e con gli altri bisogni dalla cui garanzia, conquistata a prezzo di lotte e rivoluzioni, dipende la vita, la sopravvivenza, l'uguaglianza e la dignità degli esseri umani. La Corte Costituzionale ha interpretato, quindi, l'art. 2 come catalogo aperto capace, inoltre, di recepire nuovi diritti, quelli che Norberto Bobbio qualifica come “diritti della terza generazione”.

Due concetti discendono, quindi, da queste previsioni: l'importanza della dignità della persona umana, che accomuna tanto l'art. 2 che l'art. 27 Costituzione, e l'impossibilità di considerare ancora il sistema carcerario come un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato. In quest'ultimo senso, indubbio aiuto deriva anche dall'art. 3 della Costituzione, il quale, proclamando il principio di uguaglianza formale e sostanziale, dà sostegno a questa concezione. In questo modo si riesce a garantire un sempre più diretto parallelo tra società “extramuraria” ed “intramuraria”, parallelo che giova al buon esito del trattamento rieducativo.

In virtù dell'analisi appena fatta, si può, quindi, affermare che come in ogni ambiente sociale i soggetti sono dotati di diritti e doveri, così nel

4 L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma, 2008, p. 5.

sistema penitenziario tali prerogative sono assicurate in quanto lo stato detentivo non priva la persona *in vinculis* dei propri diritti inviolabili. Anche il Giudice delle leggi segue tale impostazione affermando che «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte delle sue libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale [...] da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, comma 2, della Costituzione»⁵. Principio ripreso dalla Corte, la quale ha ribadito, in un'altra celebre pronuncia, l'idea che «la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti»⁶. Si assiste, quindi, già grazie a queste previsioni, ad un vero e proprio ingresso, almeno formale, dei valori propri della società libera all'interno della realtà carceraria.

Se fin qui risulta avere tutta una sua coerenza, il ragionamento sembrerebbe non funzionare più se chiamiamo in causa l'art. 13 della

5 Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349, in www.giuricost.org

6 Corte Cost., 11 febbraio 1999, n. 26, in *Riv. pen.*, 1976, p. 176.

Carta, riguardante la libertà personale⁷. Quest'ultima è tra le condizioni più colpite dallo stato detentivo. Tale libertà deve essere intesa non solo come libertà fisica, ma come libertà psicofisica del soggetto. La possibilità di coazione esercitabile su di essa in virtù dello stato detentivo potrà, quindi, ridursi ad alcuni suoi aspetti (si pensi alla libertà di circolazione), ma non eliminarla del tutto. Infatti, questa capacità di limitazione, di cui lo Stato è titolare, non può avvenire se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme. Lo stesso articolo 13 Costituzione fornisce una tutela in tal senso, prevedendo che vi debba essere una riserva di legge e di giurisdizione riguardo alle limitazioni imposte alla libertà personale dei soggetti. La riserva di legge sarebbe adesso formalmente soddisfatta dalla natura dell'ordinamento penitenziario del 1975.

Oltre ai principi sanciti dalla Carta costituzionale, la materia è stata regolata in maniera specifica e dettagliata dalla l. 26 luglio del 1975, n. 354.

I diritti e doveri, per i detenuti, sono indicati non solo nella Legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in modo particolare nel Capo IV, rubricato "Regime penitenziario", ma anche nella Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati⁸ consegnata ad ogni detenuto ovvero internato

7 S. BRAGHINI, *Diritto penale. I diritti del detenuto previsti dall'ordinamento italiano: analisi e limiti alla luce delle recenti riforme*, in www.mondodiritto.it, 2014.

8 Con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136, è stato stabilito il contenuto della "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" di cui all'art. 69, comma 2, del d.P.R. 30 giugno

al momento dell'ingresso in istituto in occasione del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario.

La finalità delle suddette disposizioni è riscontrabile non solo in una logica di informazione sul comportamento da tenersi in istituto, ma anche quella di rendere consapevoli i detenuti e gli internati di avere obblighi e, soprattutto, essere titolari di diritti.

4. Strutturazione dell'ambiente carcerario

Il trattamento penitenziario si attua negli istituti penitenziario per adulti, che si distinguono in:

- istituti di custodia cautelare, denominati “case circondariali”;
- istituti per l'esecuzione delle pene, che possono essere “case di arresto” e “case di reclusione”;
- istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, distinti in “colonie agricole”, “case di lavoro”, “case di cura e custodia” e “centri di osservazione”.

In merito all'ambiente interno degli istituti, bisogna sin da subito evidenziare l'importanza dell'art. 6 ord. penit., che determina quelle che sono, o meglio quelle che dovrebbero essere, le caratteristiche dei locali nei quali si svolge la vita dei detenuti. La prima caratteristica, che lo stesso art. 6 evidenzia, è lo spazio vitale *in vinculis*, limitandosi però ad

2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136.

affermare che i locali «devono essere di ampiezza sufficiente», non chiarendo in termini tecnici la definizione di tali spazi. Così, nel corso degli anni si è avuto modo di assistere sul tema ad una serie di evoluzioni giurisprudenziali e legislative, cercando di delineare, in termini di metri quadrati, il concetto di “spazio vitale” del detenuto:

- «il d.m. 5 luglio 1975, auspicava almeno 9 mq per una persona, esigendo 14 mq per due persone soggiornanti ed un ulteriore *bonus* di 5 mq per ogni ulteriore co-detenuto;
- in seguito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti (CPT) scendeva a 7 mq per gli occupanti le celle di polizia;
- infine, la Corte europea, con costante giurisprudenza, differenzia la soglia di vivibilità a seconda che la ridotta densità abitativa si collochi al di sotto o al di sopra dei 3 mq, nell'un caso individuando un trattamento di per sé contrario al senso di umanità, nell'altro, a patto che non si superino i 4 mq *pro capite*, riscontrando una condizione inumana dove il sovraffollamento si accompagni a ventilazione ed illuminazione inapprezzabili nonché ad ulteriori indici sintomatici di vivibilità carceraria»⁹.

Anche tale soluzione della Corte non è stata esente da dubbi e interrogativi, in quanto delinea una soluzione chiaramente evasiva sotto certi aspetti. Basti riflettere sull'interrogativo irrisolto del calcolo della

9 M. DEGANELLO, *I rimedi risarcitori*, in *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti: le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di Caprioli F., Scomparin L., Torino, 2015, p. 261.

“metratura”, cioè se questa deve essere calcolata al netto, o al lordo, degli arredi fissi, o mobili. Inoltre, quello della Corte, è un quadro ispirato da logiche semplicistiche ed in perenne evoluzione, al punto che lascia perplessi l'orientamento dottrinale secondo cui avere «ancorato il limite minimo di vivibilità all'interno di un carcere ad una misura di superficie, l'aver cioè “ridotto” in metri quadri il concetto di dignità della persona, ha reso praticamente operativo il principio contenuto nell'art. 3 CEDU e, lungi dall'averlo svilito, gli ha attribuito un'efficacia dirompente»¹⁰.

Nel descrivere le condizioni minime degli ambienti di detenzione, l'art. 6 ord. penit., inoltre, sancisce la necessità che questi debbano rispondere alle esigenze di igiene, tenuto conto del clima, particolarmente per ciò che riguarda l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.

Quindi, innanzitutto, i locali devono essere igienicamente adeguati, garantendo al detenuto la possibilità di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in modo proprio e decente.

A sostegno del diritto all'igiene della persona detenuta, l'art. 8 ord. penit. assicura «l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce».

I servizi igienici in questione non sono più collocati in locali separati dalla cella, ma sono di norma disposti in un vano annesso alla camera, in modo da assicurare il rispetto della *privacy* del detenuto; devono essere

10 A. DELLA BELLA, *Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avviava a scadenza: dalla Corte costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2013, p. 14-15.

forniti di acqua corrente, calda e fredda, dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di *bidet*, per le esigenze igieniche dei detenuti (art. 7 reg. esec. ord. penit.).

Tuttavia, nella realtà odierna, si registrano spesso situazioni di precarietà nella maggior parte degli istituti penitenziari. Spesso, tali inadeguate (in certi casi, inumane) condizioni sono state oggetto di denunce da parte dell'Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia Penitenziaria (OSSAP), che ha segnalato, oltre a numerosissimi casi in cui non viene assicurata negli istituti la fornitura di acqua calda all'interno dei locali, qualche episodio in cui, addirittura, si assiste alla totale assenza dei servizi igienici minimi.

Invece, per ciò che attiene all'illuminazione dei locali, in particolare, si specifica che le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere e lavorare alla luce naturale; inoltre, si deve assicurare il passaggio diretto di luce e aria naturale (sono state abolite le famigerate “bocche di lupo”). Ancora, i pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere e per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi devono essere collocati non solo all'esterno per il personale, ma anche all'interno in modo che i detenuti possano autonomamente accenderli o spegnerli. Infine, per i controlli notturni da parte del personale l'illuminazione deve essere di intensità attenuata.

Questo è il quadro generale di come, secondo la normativa, dovrebbero essere strutturati i locali all'interno degli istituti penitenziari, ma almeno fino all'attuazione dei rimedi previsti dai “decreti svuota-carceri”, la situazione nella quasi totalità degli istituti, risultava essere drammatica.

Strettamente connessa alla problematica dell'emergenza carceri è stata per lungo tempo la violazione del rispetto dello spazio minimo necessario a vivere per il detenuto, osservando che la dimensione affettivo-relazionale dell'essenza umana viene quotidianamente a piegarsi alla “morsa” del sovraffollamento.

In tale situazione di sovraffollamento, venivano violate diverse disposizioni legislative, sia a livello nazionale, che sovranazionale.

In primis, l'art. 1 ord. penit. secondo cui “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”; quindi, l'art. 5 ord. penit., che stabilisce che «gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o di internati». Ma soprattutto, la situazione di emergenza, determinava una violazione dell'art. 3 CEDU, che è così formulato: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

Contro a tali violazioni legislative, è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo. Il primo segnale d'allarme, lanciato dalla Corte di Strasburgo sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, è da rinvenirsi nel “caso Sulejmanovic”¹¹. Nel caso di specie, posto che il divieto contenuto nell'art. 3 CEDU rappresenta uno dei valori fondamentali delle società democratiche, a giudizio della Corte, la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto è di per sé costitutiva un trattamento “inumano o degradante”.

11 Corte Edu, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, ric. n. 22635/03, in www.giustizia.it

Nonostante la lesione dei diritti del detenuto conseguente al sovraffollamento delle carceri ha compromesso l'ordinamento penitenziario italiano (e non solo) per lungo tempo, la vera svolta si è avuta solo con la “sentenza Torreggiani”. Con tale sentenza-pilota, la seconda Sezione della Corte EDU, «senza neppure un voto dissenziente (a differenza del precedente “caso Sulejmanovic”), ha provveduto a mettere in mora l'Italia a fronte di una situazione della quotidianità carceraria ormai intollerabile»¹².

Nella stessa pronuncia, inoltre, la Corte, ha ipotizzato una pluralità di rimedi per bilanciare il danno derivante dal sovraffollamento umano: alcune soluzioni si identificano come rimedi preventivi volti alla rimozione immediata dalla causa del sovraffollamento e tendenti ad adottare soluzioni organizzative per contenere l'eccessivo numero di detenuti in carcere¹³; altre, più difficili da seguire, sono le opzioni compensative, cioè rimedi che forniscono una riparazione adeguata del pregiudizio subito.

Sulla scelta delle soluzioni da prendere in considerazione per ovviare all'emergenza del sovraffollamento, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella relazione del 27 gennaio 2014, ha affermato che l'indulto potrebbe essere l'unico rimedio in grado di consentire all'Italia di ottemperare tempestivamente agli obblighi derivanti dalla sentenza

12 M. DEGANELLO, *I rimedi risarcitori*, cit., p. 259.

13 F. FIORENTIN, *Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all'interno delle carceri italiane. Note in attesa di un intervento riformatore in linea con la prospettiva delineata dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani e al. C./Italia*, in www.dirittocontemporaneo.it, 2013, p. 3.

Torreggiani, ciò nella consapevolezza che «grazie all'indulto non si libera chi merita di essere liberato, ma si scarcerava chi non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano»¹⁴. Il Presidente della Suprema Corte evidenziava come non si trattasse solo di un problema di spazio fisico, destinato ad avere intuibili conseguenze sulla vivibilità, sull'igiene, sulla sicurezza e sui programmi di rieducazione, ma l'eccessivo numero di detenuti determinava anche l'impossibilità del personale addetto di svolgere adeguatamente i propri compiti, riducendoli alla sola custodia.

La risposta da parte del legislatore, per ottemperare a quanto disposto dalla CorteEDU, è arrivata, finalmente, con i cd. “decreti svuota-carceri”. Oltre ad ispirarsi alla logica di ridurre la presenza dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative, i citati decreti hanno introdotto nell'ordinamento penitenziario, due rimedi alle violazioni dei diritti dei detenuti: il primo, definito dalla CorteEDU, “preventivo” ed un secondo “compensativo”.

Così, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, è stato introdotto l'art. 35-*bis* ord. penit., come rimedio (preventivo) al pregiudizio del detenuto causato dal sovraffollamento. Il dubbio è però che il rimedio, così come configurato, non rappresenti uno strumento di tutela del tutto soddisfacente. Questo perché al magistrato di sorveglianza è attribuito il solo potere di ordinare all'Amministrazione penitenziaria di spostare il detenuto in altra cella o di trasferirlo in altro istituto. Quel che si vuole

14 F. VIGANÒ, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014: la relazione del Primo Presidente della Cassazione Santacroce*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

sottolineare, in sostanza, è che la redistribuzione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, in parte sicuramente auspicabile, non può rappresentare di per sé la soluzione al problema del sovraffollamento carcerario. Parte della dottrina si chiedeva, inoltre, se «il legislatore avrebbe potuto osare di più, [...] non sarebbe stato così ardito prevedere, a fianco del potere di ordinare il trasferimento, anche il potere di ordinare la scarcerazione del detenuto, ogniqualvolta questa sia l'unica soluzione per evitare la protrazione di quel grave pregiudizio ai suoi diritti, così come auspicato dalla sentenza n. 279/2013 della Corte Costituzionale»¹⁵.

Inoltre, l'assetto legislativo a tutela dei diritti dei detenuti si è maggiormente valorizzato con il successivo d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 117), che ha introdotto l'art. 35-*ter* ord. penit. come rimedio “compensativo” alle violazioni dei diritti dei detenuti. Con tale norma, il legislatore ha, quindi, disciplinato la materia dei rimedi risarcitori a favore dei detenuti e degli internati che hanno subito trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nonostante le riforme appena citate, in virtù di statistiche e dati numerici, almeno fino all'anno 2014, non solo in Italia, si constatava ancora una situazione drammatica in tema di sovraffollamento carcerario.

Era, da come si può osservare, ancora palese il superamento del

15 A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, 2014, p. 148.

numero dei detenuti rispetto ai posti disponibili negli istituti penitenziari.

Paesi	Data	Occupancy level
Italia	Aprile 2014	118%
Francia	1 Luglio 2014	118,3%
Svizzera	4 Settembre 2013	100,3%
Austria	1 Gennaio 2013	95,6%
Slovenia	30 Giugno 2014	118%
Germania	31 Marzo 2014	86,3%
Regno Unito	25 Luglio 2014	112,40%

Tabella 1. Occupazione negli istituti carcerari in diversi paesi europei ¹⁶

Solamente una volta superato il periodo di transizione “*post-riforme*”, si è potuto osservare che, con la strada intrapresa dal legislatore e grazie anche ai rimedi e alle soluzioni scelte (secondo i dati ufficiali, infatti, il numero delle misure alternative alla detenzione è cresciuto in modo esponenziale), il problema del sovraffollamento sembra essersi notevolmente attenuato, tanto da ritenersi ormai un’emergenza del passato, in moltissimi istituti penitenziari italiani.

5. Diritti relativi all'integrità fisica e psichica

La salute è riconosciuta come un diritto fondamentale dell'individuo

¹⁶ Dati offerti dall'International Centre for Prison Studies, in www.prisonstudies.org